

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 18 gennaio 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 4/2020

IL “DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020”

TERZA PARTE

Nella presente circolare si prosegue l’esposizione delle principali disposizioni aventi rilevanza fiscale introdotte dal D.L. n. 124 del 26.10.2019 (cosiddetto “Decreto collegato alla legge di bilancio 2020”) convertito nella Legge n. 157 del 19.12.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.2019.

NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA – NUOVI TERMINI DAL 2021 (art. 16-bis, commi 2 e 5)

A decorrere dal 2021, viene stabilito al 16 marzo il termine per:

- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, precedentemente fissato al 7 marzo;
- la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta (Certificazioni Uniche, modelli CUPE, altre certificazioni in forma “libera”), precedentemente fissato al 31 marzo.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre (termine di presentazione del modello 770) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti).

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019

Le certificazioni relative all'anno 2019 dovranno quindi ancora essere:

- inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);
- consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

2. MODELLI 730 - NUOVI TERMINI DAL 2021 (art. 16-bis commi 1, 3 e 5)

A decorrere dal 2021, vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.

Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).

Presentazione dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:

- 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021

A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro il:

- 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Trasmissione telematica dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;
- da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro il:
 - 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
 - 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
 - 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato

Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente

Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l'effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).

Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

3. RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 10-bis)

Il D.L. n. 124/2019 estende a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza particolari limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili. Del pari, la normativa in commento opera per il ravvedimento in caso di qualsiasi violazione di natura tributaria anche non collegata direttamente al recupero di un tributo.

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.

Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane però inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

ALTRE NOVITA’

1. LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE (art. 18)

Il Decreto prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante che passerà progressivamente dagli attuali euro 2.999,99 fino ad euro 999,99. In particolare:

- fino al 30.6.2020 il limite di utilizzo del denaro contante rimarrà quello attuale, pari ad euro 2.999,99;
- dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il limite scenderà ad euro 1.999,99.
- dall’1.1.2022 l’importo del limite sarà di euro 999,99.

Il divieto in questione riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Si ricorda che il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

contante, si prevede che:

- per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Conseguenze sui professionisti

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti.

Innanzitutto, si vieta di incassare "cash", in un'unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti.

Essi, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività *ex art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007*.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2007).

2. OTTO PER MILLE DEVOLUTO ALLO STATO (art. 46-bis)

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 10.3.98 n. 76, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (invece che ad una confessione religiosa) deve essere destinata alle seguenti tipologie di intervento:

- contrasto alla fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati;
- conservazione dei beni culturali;
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Al riguardo, viene introdotta la possibilità per il contribuente di scegliere la specifica destinazione tra le cinque tipologie di intervento sopra indicate:

- a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, quindi a partire dai modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF;
- secondo le modalità definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

